

ANCI SICILIA
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
CONGRESSUALI

Art. 1 - Convocazione

L'Assemblea congressuale è convocata per l'elezione dei componenti il Consiglio regionale e del Presidente regionale dell'ANCI Sicilia, a norma dell'articolo 6 dello Statuto e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

L'Assemblea congressuale è convocata dal Consiglio Regionale che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

La convocazione dell'Assemblea congressuale è fatta mediante apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione, l'elenco degli argomenti da trattare e il programma dei lavori, come stabiliti dal Consiglio Regionale.

L'avviso di convocazione viene spedito a tutti i componenti dell'Assemblea e, per conoscenza, al Presidente dell'Anci Nazionale e deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.

Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e ulteriori documenti utili ai partecipanti per l'esame preliminare dei temi da dibattere sono disponibili sul sito dell'ANCI Sicilia.

Art. 2 - Componenti

Sono componenti dell'Assemblea congressuale regionale i Sindaci dei Comuni associati o eventuali loro delegati e i rappresentanti degli altri enti soci in regola con i contributi associativi.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, delegazioni di consiglieri eletti dai Consigli Comunali, Metropolitani e dei Liberi Consorzi.

I membri dell'Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare.

All'Assemblea congressuale regionale partecipa un rappresentante dell'ANCI nazionale.

Art. 3 - Ufficio di Presidenza, Commissione Verifica Poteri, Collegio Scrutatori

L'Assemblea congressuale è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

L'Assemblea nomina tra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, due o più Vicepresidenti, uno o più Segretari.

L'assemblea nomina inoltre una Commissione composta da tre o più delegati per la verifica dei poteri. I membri della Commissione Verifica Poteri eleggono nel loro seno un Presidente.

L'Assemblea nomina anche un Collegio degli Scrutatori per le votazioni, composto da tre o più componenti. I membri del Collegio degli Scrutatori eleggono in loro seno un Presidente.

Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei Segretari dal quale debbono risultare tutte le delibere assunte.

Del verbale va data pubblica lettura all'Assemblea da parte del Presidente di quest'ultima

Art. 4 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di un decimo degli aventi diritto.

Ai fini delle presenze, la Commissione Verifica Poteri tiene conto anche delle deleghe. Ciascuna delega si intende conferita per iscritto per ogni singolo atto, salvo diversa indicazione fornita dalla Presidenza dell'Assemblea. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della Commissione Verifica Poteri almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, espletate tutte le incombenze relative al controllo sulle presenze e le eventuali altre connesse all'ufficio, legge innanzi all'Assemblea il verbale redatto dalla Commissione. Riconosciuta la validità dell'Assemblea si procede con i lavori assembleari. Se non è raggiunto il numero legale, l'Assemblea è sciolta e l'Ufficio di Presidenza fissa una nuova data per il Congresso.

L'Assemblea congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato (due in caso di delega), consegnato dai membri della Commissione Verifica Poteri a ciascun votante prima dell'inizio delle votazioni

Art. 5 - Presentazione della candidatura a Presidente regionale e della lista per il Consiglio Regionale.

La candidatura a Presidente e la lista del Consiglio Regionale devono essere presentate da almeno il 10% per il Presidente e da almeno il 5% per la lista del Consiglio Regionale dei Sindaci soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La lista per l'elezione del Consiglio Regionale deve essere composta da un numero di 55 candidati di cui almeno 30 sindaci e deve essere rappresentativa di almeno sette Province.

La lista deve inoltre favorire la rappresentanza di genere.

I presentatori di lista non possono essere candidati.

All'atto della presentazione della lista i candidati devono sottoscrivere il modulo di accettazione della candidatura.

La candidatura a Presidente regionale e la lista dei candidati per il Consiglio Regionale devono essere depositate presso la sede di ANCI Sicilia o fatte pervenire all'indirizzo PEC dell'Associazione entro 15 giorni antecedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale.

Il termine è ridotto a 5 giorni nel caso in cui l'Assemblea viene convocata con procedura d'urgenza.

Il Segretario Generale dell'ANCI Sicilia predispone il modello per la presentazione della candidatura a Presidente e della lista per il Consiglio Regionale, verifica la regolarità delle stesse una volta presentate e redige un verbale che trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale una volta insediato.

Art. 6 - Procedura elettorale

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, nominato ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, acquisito dal Segretario Generale dell'Associazione il verbale contenente l'indicazione delle candidature a Presidente regionale e delle liste dei candidati per il Consiglio Regionale pervenute, decide sulle modalità delle operazioni elettorali e stabilisce l'ora delle votazioni e il periodo di tempo a disposizione per le operazioni elettorali. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea verifica l'eventuale ritiro di candidature a Presidente regionale e di liste per il Consiglio Regionale.

Per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale nel caso sia stata presentata rispettivamente una sola candidatura ed un'unica lista l'elezione avviene con voto palese, per acclamazione.

Nel caso in cui siano state presentate più candidature a Presidente regionale viene eletto il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti.

Nel caso siano state presentate più liste di candidati per il Consiglio Regionale l'elezione avviene, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto e in base alle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, tenendo conto dell'ordine di presentazione dei candidati.

È facoltà del Presidente neo eletto proporre all'Assemblea una lista unitaria a seguito del ritiro di tutte le liste presentate.

Il ritiro avviene con le modalità e nei termini stabiliti dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

Nel caso in cui non si proceda con voto palese, per acclamazione, ciascun membro dell'Assemblea ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Il Collegio degli Scrutatori costituisce l'ufficio elettorale.

Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con appositi verbali sottoscritto da tutti i componenti.

Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.

LEOLUCA ORLANDO -
ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).